

## **Decreto 3 marzo 2017**

**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**Decreto 3 marzo 2017**

***(Gu 15 marzo 2017 n. 62)***

***Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche***

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (Pbde) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;

Viste le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva

2011/65/Ue, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2016/585/Ue, 2016/1028/Ue e 2016/1029/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

"26	<p>Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. saldature su schede a circuiti stampati;</li> <li>2. rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;</li> <li>3. saldature per la connessione di fili e cavi;</li> <li>4. saldature per la connessione di trasduttori e sensori.</li> </ol> <p>Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.</p>	Scade il 30 giugno 2021"
-----	---	--------------------------

b) il punto 31 è soppresso;

c) è aggiunto il seguente punto 31bis:

"31bis.	<p>Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore.</p>	<p>Scade il:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico diagnostici in vitro;</li> <li>2. 21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico diagnostici in vitro;</li> <li>3. 21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori."</li> </ol>
---------	--	---

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

"43.	Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm.	Scade il 15 luglio 2023"
------	--	--------------------------

## Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 3 marzo 2017